

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 2709/91 della Commissione, del 13 settembre 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 2710/91 della Commissione, del 13 settembre 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 2711/91 della Commissione, del 13 settembre 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	5
Regolamento (CEE) n. 2712/91 della Commissione, del 13 settembre 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso	7
Regolamento (CEE) n. 2713/91 della Commissione, del 13 settembre 1991, relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo	9
Regolamento (CEE) n. 2714/91 della Commissione, del 13 settembre 1991, relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare	11
Regolamento (CEE) n. 2715/91 della Commissione, del 13 settembre 1991, relativo alla fornitura di olio di colza raffinato a titolo di aiuto alimentare	14
Regolamento (CEE) n. 2716/91 della Commissione, del 13 settembre 1991, recante chiusura di una gara relativa alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare	20
* Regolamento (CEE) n. 2717/91 della Commissione, del 12 settembre 1991, relativo alla sospensione della pesca della passera canadese da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro	21
Regolamento (CEE) n. 2718/91 della Commissione, del 13 settembre 1991, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci	22

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CEE) n. 2719/91 della Commissione, del 13 settembre 1991, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	29
Regolamento (CEE) n. 2720/91 della Commissione, del 13 settembre 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso	32
Regolamento (CEE) n. 2721/91 della Commissione, del 13 settembre 1991, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	34

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

91/484/CEE :

- * **Decisione del Consiglio, del 9 settembre 1991, relativa all'adozione di un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore delle energie non nucleari (1990-1994)** 37

Commissione

91/485/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 5 settembre 1991, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri** 47

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CEE) n. 2200/91 del Consiglio, del 22 luglio 1991, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 822/87 (GU n. L 203 del 26. 7. 1991)** 48
- * **Rettifica del regolamento (CEE) n. 2381/91 del Consiglio, del 29 luglio 1991, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 3926/90 che stabilisce, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammesse per il 1991 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (GU n. L 219 del 7. 8. 1991)** 48

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2709/91 DELLA COMMISSIONE
del 13 settembre 1991

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2661/91 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 12 settembre 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2661/91 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 settembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 250 del 7. 9. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 settembre 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo
0709 90 60	131,31 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	131,31 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	177,51 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 10 90	177,51 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 90 91	159,65
1001 90 99	159,65
1002 00 00	159,92 ⁽⁶⁾
1003 00 10	140,19
1003 00 90	140,19
1004 00 10	118,22
1004 00 90	118,22
1005 10 90	131,31 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	131,31 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	141,57 ⁽⁴⁾
1008 10 00	48,53
1008 20 00	120,76 ⁽⁴⁾
1008 30 00	37,79 ⁽⁵⁾
1008 90 10	⁽⁷⁾
1008 90 90	37,79
1101 00 00	237,39 ⁽⁸⁾
1102 10 00	236,89 ⁽⁸⁾
1103 11 10	288,11 ⁽⁸⁾
1103 11 90	256,04 ⁽⁸⁾

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2710/91 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 1991

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1845/91 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 12 settembre 1991;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 settembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 settembre 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	9	10	11	12
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0,74	0,74	0,74
1004 00 90	0	0,74	0,74	0,74
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	10,89	10,89	10,89
1008 90 90	0	10,89	10,89	10,89
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	9	10	11	12	1
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2711/91 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 1991

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1849/91 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2693/91⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1849/91 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 12 settembre 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 settembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 255 del 12. 9. 1991, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 settembre 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	37,81 ⁽¹⁾
1701 11 90	37,81 ⁽¹⁾
1701 12 10	37,81 ⁽¹⁾
1701 12 90	37,81 ⁽¹⁾
1701 91 00	43,18
1701 99 10	43,18
1701 99 90	43,18 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2712/91 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 1991

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2591/91 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2664/91 ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiun-

gere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 243 del 31. 8. 1991, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 250 del 7. 9. 1991, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 settembre 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	9	10	11	12
1006 10 21	0	0	0	—
1006 10 23	0	0	0	—
1006 10 25	0	0	0	—
1006 10 27	0	0	0	—
1006 10 92	0	0	0	—
1006 10 94	0	0	0	—
1006 10 96	0	0	0	—
1006 10 98	0	0	0	—
1006 20 11	0	0	0	—
1006 20 13	0	0	0	—
1006 20 15	0	0	0	—
1006 20 17	0	0	0	—
1006 20 92	0	0	0	—
1006 20 94	0	0	0	—
1006 20 96	0	0	0	—
1006 20 98	0	0	0	—
1006 30 21	0	0	0	—
1006 30 23	0	0	0	—
1006 30 25	0	0	0	—
1006 30 27	0	0	0	—
1006 30 42	0	0	0	—
1006 30 44	0	0	0	—
1006 30 46	0	0	0	—
1006 30 48	0	0	0	—
1006 30 61	0	0	0	—
1006 30 63	0	0	0	—
1006 30 65	0	0	0	—
1006 30 67	0	0	0	—
1006 30 92	0	0	0	—
1006 30 94	0	0	0	—
1006 30 96	0	0	0	—
1006 30 98	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2713/91 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 1991

relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90⁽⁴⁾, prevede che la vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento si effettui mediante gara;considerando che, in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 629/86 della Commissione⁽⁵⁾, l'organismo d'intervento spagnolo detiene notevoli quantità di olio d'oliva;considerando che il regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/85⁽⁷⁾, ha fissato le condizioni di vendita mediante gara sul mercato della Comunità e per l'esportazione degli oli d'oliva; che la situazione del mercato dell'olio d'oliva è attualmente favorevole alla vendita di parte degli oli in questione;

considerando che nell'attuale situazione di mercato degli oli d'oliva vergini, caratterizzata da disponibilità ridotte rispetto alla domanda e per garantire alla maggior parte degli operatori un approvvigionamento minimo che copra il loro fabbisogno immediato, occorre prevedere un quantitativo massimo per il quale ogni operatore possa presentare delle offerte;

considerando che per snellire l'immissione dell'olio sul mercato è d'uopo prevederne il ritiro secondo scadenze particolari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento spagnolo « Servicio Nacional de Productos Agrarios », in appresso denominato « SENPA »,

indica una gara, in conformità delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 2960/77, per la vendita sul mercato della Comunità dei seguenti quantitativi di olio d'oliva:

- 330 t di olio extra vergine di oliva,
- 4 670 t di olio d'oliva vergine,
- 2 500 t di olio d'oliva vergine corrente,
- 7 500 t di olio d'oliva vergine lampante.

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2960/77, il SENPA è autorizzato, qualora la quantità di olio contenuta in un recipiente superi 500 t, a costituire diversi lotti con una parte soltanto di quest'olio.

Articolo 2

Il bando di gara è pubblicato il 19 settembre 1991.

Le partite di olio messe in vendita e le relative località di deposito sono affisse nella sede del SENPA, calle Beneficencia 8, E-28004 Madrid.

Copia del bando di gara è trasmessa, senza indugio, alla Commissione.

Articolo 3

Le offerte devono pervenire al SENPA, calle Beneficencia 8, E-28004 Madrid, entro e non oltre l'8 ottobre 1991 alle ore 14 (ora locale).

L'offerta può essere accolta esclusivamente se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti un'attività nel settore dell'olio d'oliva e sia iscritta come tale, alla data del 31 dicembre 1990, in un registro pubblico di uno Stato membro.

Ciascun offerente può presentare offerte limitate ad un quantitativo massimo di 500 t.

Articolo 4

1. Le offerte sono fatte per un olio avente 3° di acidità.

2. Se l'olio d'oliva aggiudicato ha un grado di acidità diverso da quello per il quale è stata fatta l'offerta, il prezzo da pagare è pari al prezzo offerto, maggiorato o diminuito, secondo la tariffa che figura qui di seguito:

- fino a 3° di acidità:
 - maggiorazione di 48,62 Pta per ciascun decimo di grado di acidità in meno rispetto a 3°;
- da più di 3° sino a 5° di acidità:
 - diminuzione di 48,62 Pta per ciascun decimo di grado di acidità in più rispetto a 3°;
- da più di 5° di acidità:
 - diminuzione supplementare di 53,17 Pta per ciascun decimo di grado di acidità in più rispetto a 5°.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.⁽³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 8.⁽⁶⁾ GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.⁽⁷⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 20.

Articolo 5

Il SENPA trasmette alla Commissione, al più tardi tre giorni dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, un elenco anonimo nel quale è indicato, per ciascuna partita messa in vendita, il maggior prezzo d'offerta ricevuto.

Articolo 6

Il prezzo minimo di vendita, per 100 chilogrammi di olio, è fissato, in conformità della procedura stabilita dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, sulla base delle offerte ricevute, entro il decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza di ciascuno dei termini previsti per la presentazione delle offerte. La decisione con la quale viene fissato il prezzo minimo di vendita è notificata senza indugio allo Stato membro interessato.

Articolo 7

Il SENPA procede alla vendita dell'olio d'oliva al più tardi il quinto giorno lavorativo successivo al giorno della notifica della decisione di cui all'articolo 6. Il SENPA comu-

nica agli enti ammassatori l'elenco delle partite non aggiudicate.

Articolo 8

Il prodotto viene ritirato entro e non oltre il 15 novembre 1991.

La cauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2960/77 è fissata a 3 000 Pta/100 kg.

Articolo 9

L'indennità di magazzinaggio, di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2960/77, è pari a 400 Pta/100 kg.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2714/91 DELLA COMMISSIONE
del 13 settembre 1991
relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 3 730 t di cereali;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che è stato constatato che, per motivi logistici, non è stato possibile aggiudicare alcune forniture in occasione del primo e del secondo periodo di presentazione delle offerte; che, per evitare di ripetere la pubblicazione dei bandi di gara, è opportuno indire un terzo periodo per la presentazione delle offerte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azioni n. (1):** 1443/90 e 1444/90.
2. **Programma:** 1990.
3. **Beneficiario (2):** World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (télax 626675 WFP I).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Senegal.
6. **Prodotto da mobilitare:** sorgo.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7):** vedi elenco pubblicato nella GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, IIA.1.e).
8. **Quantitativo globale:** 3 730 t.
9. **Numero dei lotti:** 1 (azione 1443/90: 2 000 t; azione 1444/90: 1 730 t).
10. **Condizionamento e marcatura (4):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, IIA.2.c), IIA.3. Indicazioni in francese.
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio: « SÉNÉGAL 0427101 / FOURNI PAR LE PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL / DAKAR ».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco — fob stivato (5).
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione (fob stivato) al porto d'imbarco:** dal 15. 10 al 15. 11. 1991.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 1. 10. 1991, ore 12.
21. **A. In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 8. 10. 1991, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione (fob stivato) al porto d'imbarco: dal 22. 10 al 22. 11. 1991;
 - c) data limite per la fornitura: —
21. **B. In caso di terza gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 15. 10. 1991, entro e non oltre le ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione (fob stivato) al porto d'imbarco: dal 29. 10 al 29. 11. 1991;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (6):**

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/46
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B o 25670 AGREC B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (8):** restituzione applicabile il 30. 9. 1991, fissata dal regolamento (CEE) n. 2592/91 della Commissione (GU n. L 243 del 31. 8. 1991, pag. 11).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco pubblicato nella GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁵) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al numero 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente :
— per fattorino all'ufficio di cui al numero 24 del presente allegato ;
— oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
— 235 01 32,
— 236 10 97,
— 235 01 30,
— 236 20 05,
— 236 33 04.
- (⁶) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- (⁷) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :
— certificato fitosanitario,
— certificato di origine.
- (⁸) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione e per la loro distribuzione.
- (⁹) In deroga al disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera f) e dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2200/87 il prezzo offerto deve essere comprensivo delle spese di carico e di stivaggio. L'aggiudicatario è responsabile delle operazioni di carico e di stivaggio.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2715/91 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 1991

relativo alla fornitura di olio di colza raffinato a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 2 205 t di olio di colza raffinato ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano ;

considerando che è stato constatato che, per motivi logistici, non è possibile aggiudicare alcune forniture in occasione del primo e del secondo periodo di presentazione delle offerte ; che, per evitare di ripetere la pubblicazione dei bandi di gara, è opportuno indire un terzo periodo per la presentazione delle offerte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di olio di colza raffinato, ai fini della fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO I

LOTTI A, B, C, D, E, F, G, H

1. **Azione n. (1):** vedi allegato II.
2. **Programma:** 1989 e 1990.
3. **Beneficiario (2):** Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Service logistique, case postale 372, CH-1211 Genève 19 (tel. 734 55 80; telex 412133 LRCS CH; fax 733 03 95).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** vedi allegato II.
5. **Luogo o paese di destinazione:** vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare:** olio di colza raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce:** lotti A, B, H (3) (7); lotti C, D, E, F, G (3) (6) (7): vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, III.A.1.a).
8. **Quantitativo globale:** 985 t nette.
9. **Numero dei lotti:** 8 (vedi allegato II).
10. **Condizionamento e marcatura:** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, III.A.2.1 e III.A.3:
Lattine metalliche di 5 l. Lotti A, B, F, G (4); lotti C, D, E (10); lotto H (11).
Indicazioni in inglese, spagnolo e francese.
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio: vedi allegato II.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato comunitario. Lotto E (12).
12. **Stadio di fornitura:** lotti C, D, E: reso porto di sbarco — franco banchina; lotti A, B, F, G, H: reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** lotti A, B: Arica; C, D: Alger; E: Tunis-Radès; F: Casablanca.
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** lotti A, B: Almacenes Cruz Roja Boliviana, Calle Cuba n° 1155, La Paz; lotto F: Entrepôt Croissant Rouge, Skhirat; lotto G: Red Cross Warehouse, Eve Leary, Georgetown; lotto H: Entrepôt Croix Rouge, Zone du Bois, secteur 13, Ouagadougou.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 20. 10 al 20. 11. 1991.
18. **Data limite per la fornitura:** lotti A, B, H: 15. 1. 1992; lotti C, D, E, F, G: 20. 12. 1991.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura (8):** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 1. 10. 1991, entro e non oltre le ore 12.
21. **A In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 8. 10. 1991, entro e non oltre le ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio di porto d'imbarco: dal 27. 10 al 27. 11. 1991;
 - c) data limite per la fornitura: A, B, H: 22. 1. 1992; C, D, E, F, G: 27. 12. 1991.
21. **B. In caso di terza gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 15. 10. 1991, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 3. 11 al 5. 12. 1991;
 - c) data limite per la fornitura: lotti A, B, H: 29. 1. 1992; lotti C, D, E, F, G: 3. 1. 1992.
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (9):**

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/46
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario:** —

LOTTO I

1. **Azione n. (1):** 595/91.
2. **Programma:** 1991.
3. **Beneficiario (2):** CICR-19 Avenue de la Paix, CH-1202 Genève (tel. 734-6001 ; telex : 22269 CICR CH).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** ICRC Delegation, Zone Keftegna 13, Quartier Kebele 28, Maison 117, PO Box 5701, Addis Abeba.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Etiopia.
6. **Prodotto da mobilitare:** olio di colza raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (2) (6) (7):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, III.A.1.a).
8. **Quantitativo globale:** 1 220 t netto.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura:** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, III.A.2.1 e III.A.3:
 - scatole metalliche di 1 litro,
 - senza separatori incrociati,
 - da fornire su palette standard sotto rivestimento di plastica.Iscrizioni in lingua inglese,
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio: vedi allegato II.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità (13).
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Assab, opzione Gibuti.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 20. 10 al 20. 11. 1991.
18. **Data limite per la fornitura:** 20. 12. 1991.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura (2):** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 1. 10. 1991, ore 12.
21. **A. In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 8. 10. 1991, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 27. 10 al 27. 11. 1991;
 - c) data limite per la fornitura: 27. 12. 1991.**B. In caso di terza gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte 15. 10. 1991, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 3. 11 al 5. 12. 1991;
 - c) data limite per la fornitura: 3. 1. 1992.
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (2):**

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/46
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B 025670 AGREC B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario:** —

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco pubblicato nella GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
- Il certificato di radioattività deve contenere le seguenti informazioni :
- a) la quantità di radioattività del cesio 134 e del cesio 137,
 - b) la quantità di radioattività dello iodio 131.
- (⁴) Da spedire in container di 20 piedi, regime FCL/LCL.
- La franchigia di detenzione dei contenitori deve essere almeno di 15 giorni (lotto F).
- (⁵) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per determinare i documenti di spedizione necessari e per la loro distribuzione.
- (⁶) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato sanitario.
- (⁷) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato d'origine.
- (⁸) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, preferibilmente :
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
 - 235 01 32,
 - 236 10 97,
 - 235 01 30,
 - 236 20 05,
 - 236 33 04.
- (⁹) Per la presentazione delle offerte non si applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- (¹⁰) Da fornire su palette standard, sotto rivestimento di plastica (shrinked plastic).
- (¹¹) I cartoni sono impilati su pallet di legno (pino, abete o pioppo) delle dimensioni massime di 1 200 x 1 400 mm, con le seguenti caratteristiche :
- 4 vie, non reversibili, con alette ;
 - tavolato superiore costituito di 7 assi almeno, larghezza 100 mm, spessore 22 mm ;
 - tavolato inferiore costituito di 3 assi, larghezza 100 mm, spessore 22 mm ;
 - 3 traverse, larghezza 100 mm, spessore 22 mm ;
 - 9 spessori delle dimensioni minime di 100 x 100 x 78 mm ;
- Il carico di ogni pallet è avvolto in plastica retrattile dello spessore minimo di 150 micron.
- I cartoni sono protetti da 4 rinforzi angolari (35 x 35 mm) di cartone dello spessore minimo di 3 mm, applicati sui quattro spigoli superiori.
- Il tutto è legato, nelle tre direzioni, da tre fascette di nylon larghe almeno 16 mm e munite di fibbie di plastica.
- (¹²) I documenti di spedizione devono essere legalizzati dalla rappresentanza diplomatica nel paese esportatore.
- (¹³) Da inserire nel contratto di noleggio :
- « Questa fornitura costituisce un aiuto alimentare della Comunità economica europea. Nessun costo di coordinamento e di supervisione è compreso nel nolo ; di conseguenza, la tassa di 1,5 dollari USA abitualmente corrisposta non deve essere riscossa per questa nave ».

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Designación del lote Parti Bezeichnung der Partie Χαρακτηρισμός της παρτίδας	Cantidad total del lote (en toneladas) Totalmenge (tons) Gesamtmenge der Partie (in Tonnen) Συνολική ποσότητα της παρτίδας (σε τόνοις)	Cantidades parciales (en toneladas) Delmenge (tons) Teilmenge (in Tonnen) Μερικές ποσότητες (σε τόνοις)	Beneficiario Mottager Empfänger Δικαιούχος	Representante del beneficiario Mottagerens representant Vetreter des Begünstigten Εκπρόσωπος του δικαιούχου	Pais destinatario Mottagerland Bestimmungsland Χώρα προορισμού	Inscripción en el embalaje Emballagens påtegning Aufschrift auf der Verpackung Ένδειξη επί της συσκευασίας
Lot Désignation du lot Designazione della partita Aanduiding van de partij Designação do lote	Total quantity (in tonnes) Quantité totale du lot (en tonnes) Quantità totale della partita (in tonnellate) Totale hoeveelheid van de partij (in ton) Quantidade total (em toneladas)	Partial quantities (in tonnes) Quantités partielles (en tonnes) Quantitativi parziali (in tonnellate) Deelhoeveelheden (in ton) Quantidades parciais (em toneladas)	Beneficiary Empfänger Δικαιούχος	Representative of the recipient Représentant du bénéficiaire Rappresentante del beneficiario Vertegenwoordiger van de begunstigde	Recipient country Pays destinataire Paese destinatario Bestemmingsland País destinatário	Markings on the packaging Inscription sur l'emballage Iscrizione sull'imballaggio Aanduiding op de verpakking Inscrição na embalagem
A	40		Licross	Cruz Roja Boliviana, Avenida Simón Bolívar nº 1515, La Paz (tel. 34 09 48 / 32 65 68 ; télex 3318 Bolacruz)	Bolivia	901/89 / (*) / Aceite vegetal / Acción de la Liga de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Licross) / Distribución gratuita / La Paz
B	60		Licross		Bolivia	1269/90 / (*) / Aceite vegetal / Acción de la Liga de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Licross) / Distribución gratuita / La Paz
C	200		Licross	Croissant-Rouge algérien, 15 bis boulevard Mohamed V, Alger (tél.: 264/57 27 28 ; télex : hilul 67356 ou 66442 Gra dz)	Algérie	962/89 / (*) / Huile végétale / Action de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Licross) / Pour distribution gratuite / Alger
D	200		Licross		Algérie	1203/90 / (*) / Huile végétale / Action de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Licross) / Pour distribution gratuite / Alger
E	200		Licross	Croissant-Rouge tunisien, 19, rue d'Angleterre, Tunis 1000 (tél.: 24 06 30 / 24 55 72 ; télex : 14524 HILAL TN)	Tunisie	1265/90 / (*) / Action de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Licross) / Pour distribution gratuite / Tunis

Designación del lote Parti	Cantidad total del lote (en toneladas) Totalmenge (tons) Gesamtmenge der Partie (in Tonnen) Χαρκτηρισμός της παρτίδας	Cantidades parciales (en toneladas) Delmenge (tons) Teilmenge (in Tonnen) Μερικές ποσότητες (σε τόνους)	Beneficiario Mottager Empfänger Δικαιούχος Beneficiary Bénéficiaire Beneficiario Begunstigde Beneficiário	Representante del beneficiario Mottagerens repræsentant Vertreter des Begünstigten Εκπρόσωπος του δικαιούχου Representative of the recipient Représentant du bénéficiaire Rappresentante del beneficiario Vertegenwoordiger van de begunstigde Representante do beneficiário	País destinatario Mottagerland Bestimmungsland Χώρα προορισμού Recipient country Pays destinataire Paese destinatario Bestemmingsland País destinatário	Inscripción en el embalaje Emballagens påtegnung Aufschrift auf der Verpackung Ένδειξη επί της συσκευασίας Markings on the packaging Inscription sur l'emballage Iscrizione sull'imballaggio Aanduiding op de verpakking Inscrição na embalagem
F	150		Licross	Croissant-Rouge marocain, Palais Mokri-Takaddoum, BP 189 Rabat (tél.: 50 898 / 51 495 ; télex : Alhital 31940 Rabat)	Maroc	1297/90 / (*) / Huile végétale / Action de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Licross) / Pour distribution gratuite / Casablanca
G	50		Licross	The Guyana Red Cross Society, Eve Leavy, PO Box 10524, Georgetown (tel. 65 174 ; telex Ferna 2226 GY) 'For Guyana Red Cross'	Guyana	1271/90 / * / Vegetable oil / Action of the League of the Red Cross and Red Crescent Societies (Licross) / For free distribution / Georgetown
H	85		Licross	Croissant-Rouge burkinabe, boîte postale 340 Ouagadougou (tél.: 30 08 77 ; télex : LSCR 5438 BF Ouagadougou)	Burkina Faso	1296/90 / (*) / Huile végétale / Action de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Licross) / Pour distribution gratuite / Ouagadougou
I	1 220		CICR		Ethiopia	ET-243

(*) (una cruz roja) (et rødt kors).
(ein rotes Kreuz).
(κόκκινος σταυρός).
(a red cross).
(une croix rouge).
(una croce rossa).
(een rood kruis).
(uma cruz vermelha).

(*) (una media luna roja con las puntas orientadas hacia la derecha).
(en rød halvmåne, hvis spidser vender mod højre).
(ein roter Halbmond, dessen Enden nach rechts gerichtet sind).
(κόκκινο μισοφέγγαρο με τις γωνίες προς τα δεξιά).
(a red crescent with the points towards the right).
(un croissant rouge aux pointes orientées vers la droite).
(una mezzaluna rossa con le punte orientate verso la destra).
(een rode halve maan, waarvan de punten naar rechts gericht zijn).
(um crescente vermelho com as pontas orientadas para a direita).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2716/91 DELLA COMMISSIONE**del 13 settembre 1991****recante chiusura di una gara relativa alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1930/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che, con regolamento (CEE) n. 2540/91⁽³⁾, la Commissione ha indetto nelle partite B e C una gara per la fornitura di 50 t di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare; che è opportuno riesaminare le condizioni della fornitura e porre termine pertanto alla suddetta gara,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le partite B e C del regolamento (CEE) n. 2540/91, la gara è terminata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 238 del 27. 8. 1991, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2717/91 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 1991

relativo alla sospensione della pesca della passera canadese da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3934/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che fissa, per il 1991, la possibilità di catture per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche nella zona di regolamentazione definita dalla convenzione NAFO⁽³⁾, prevede dei contingenti di passera canadese per il 1991;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di passera canadese nelle acque della zona NAFO 3LNO da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato

membro hanno esaurito il contingente assegnato per il 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di passera canadese nelle acque della zona NAFO 3LNO eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato alla Comunità per il 1991.

La pesca della passera canadese nelle acque della zona NAFO 3LNO eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 1991.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1990, pag. 69.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2718/91 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 1991

che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1624/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera a),

visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/91⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 26 bis, paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, se il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia è inferiore al prezzo limite per l'aiuto, viene concesso un aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci raccolti nella Comunità e impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali; che tale aiuto è uguale ad una parte della differenza tra questi prezzi; che questa parte di differenza è stata fissata dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90⁽⁶⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è concesso un aiuto per i piselli, le fave e le favette raccolti nella Comunità, qualora il prezzo del mercato mondiale dei prodotti in questione sia inferiore al prezzo d'obiettivo; che tale aiuto è pari alla differenza fra questi due prezzi;

considerando che il prezzo limite per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è stato fissato, per la campagna di commercializzazione 1991/1992 dal regolamento (CEE) n. 1625/91 del Consiglio⁽⁷⁾; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna; che l'importo delle maggiorazioni

mensili è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1626/91 del Consiglio⁽⁸⁾;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1991/1992 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 2607/91 della Commissione⁽⁹⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia dev'essere riesaminato sulla base della più favorevole tra le reali possibilità d'acquisto eccezion fatta per le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate come rappresentative della tendenza reale del mercato; che devono essere prese in considerazione tutte le offerte fatte sul mercato mondiale nonché le quotazioni sulle piazze importanti per il commercio internazionale;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2049/82 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1238/87⁽¹¹⁾, il prezzo deve essere determinato per 100 kg, per i panelli di soia alla rinfusa, della qualità tipo definita all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1464/86 del Consiglio⁽¹²⁾, consegnati a Rotterdam; che per le offerte e per le quotazioni che non rientrano nelle condizioni sotto indicate, si deve procedere agli adeguamenti necessari e in particolare a quelli contemplati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2049/82;

considerando che, onde permettere il normale funzionamento del regime degli aiuti, occorre tener conto nel calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, di un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente correttore previsto dall'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽¹⁴⁾;

— per le altre monete, di un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente correttore di cui al trattino precedente;

(1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

(2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 10.

(3) GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.

(4) GU n. L 169 del 29. 6. 1991, pag. 46.

(5) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.

(6) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.

(7) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 11.

(8) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 13.

(9) GU n. L 243 del 31. 8. 1991, pag. 55.

(10) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.

(11) GU n. L 117 del 5. 5. 1987, pag. 9.

(12) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 21.

(13) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(14) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

considerando che, in applicazione dell'articolo 121, paragrafo 2 e dell'articolo 307, paragrafo 2 dell'atto di adesione è opportuno, per i prodotti raccolti e trasformati in uno di questi Stati membri, adeguare l'importo dell'aiuto per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali all'importazione dei pannelli di soia in provenienza dai paesi terzi;

considerando che il prezzo del mercato mondiale per i piselli, le fave e le favette è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1899/91 della Commissione⁽¹⁾; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/85, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna;

considerando che, conformemente all'articolo 26 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85, l'aiuto lordo in ecu risultante dalle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento

(CEE) n. 1431/82 viene convertito — previa applicazione dell'importo differenziale di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 — in aiuto finale, nella moneta dello Stato membro in cui i prodotti sono stati raccolti avvalendosi del tasso di conversione agricolo di questo Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 29. 6. 1991, pag. 29.

ALLEGATO I

Importi dell'aiuto

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata :

(in ECU per 100 kg)

	Corrente 9	1° term. 10	2° term. 11	3° term. 12	4° term. 1	5° term. 2	6° term. 3
Piselli utilizzati :							
— in Spagna	7,244	7,402	7,560	7,718	7,876	8,034	8,192
— in Portogallo	7,261	7,419	7,577	7,735	7,893	8,051	8,209
— in un altro Stato membro	7,388	7,546	7,704	7,862	8,020	8,178	8,336
Fave e favette utilizzate :							
— in Spagna	7,388	7,546	7,704	7,862	8,020	8,178	8,336
— in Portogallo	7,261	7,419	7,577	7,735	7,893	8,051	8,209
— in un altro Stato membro	7,388	7,546	7,704	7,862	8,020	8,178	8,336

Prodotti destinati all'alimentazione animale :

(in ECU per 100 kg)

	Corrente 9	1° term. 10	2° term. 11	3° term. 12	4° term. 1	5° term. 2	6° term. 3
A. Piselli utilizzati :							
— in Spagna	8,674	8,699	8,557	8,715	8,706	8,864	9,021
— in Portogallo	8,727	8,752	8,613	8,771	8,763	8,921	9,078
— in un altro Stato membro	8,727	8,752	8,613	8,771	8,763	8,921	9,078
B. Fave, favette utilizzate :							
— in Spagna	8,674	8,699	8,557	8,715	8,706	8,864	9,021
— in Portogallo	8,727	8,752	8,613	8,771	8,763	8,921	9,078
— in un altro Stato membro	8,727	8,752	8,613	8,771	8,763	8,921	9,078
C. Lupini dolci raccolti in Spagna e utilizzati :							
— in Spagna	11,443	11,266	10,867	10,867	10,646	10,646	10,646
— in Portogallo	11,513	11,338	10,942	10,942	10,723	10,723	10,723
— in un altro Stato membro	11,513	11,338	10,942	10,942	10,723	10,723	10,723
D. Lupini dolci raccolti in un altro Stato membro e utilizzati :							
— in Spagna	11,443	11,266	10,867	10,867	10,646	10,646	10,646
— in Portogallo	11,513	11,338	10,942	10,942	10,723	10,723	10,723
— in un altro Stato membro	11,513	11,338	10,942	10,942	10,723	10,723	10,723

ALLEGATO VIII

Correzione da apportare agli importi dell'allegato VII

(in moneta nazionale per 100 kg)

Utilizzazione dei prodotti :	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in :											
— UEBL (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— Italia (Lit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

ALLEGATO IX

Tasso di conversione da utilizzare

	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
In moneta nazionale, 1 ECU =	42,4032	7,84195	2,05586	226,700	128,007	6,89509	0,767417	1 538,24	2,31643	177,382	0,700718

REGOLAMENTO (CEE) N. 2719/91 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 1991

che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quinto comma,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2706/91 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2706/91 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, modificato, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2706/91 sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 settembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 256 del 13. 9. 1991, pag. 41.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 settembre 1991, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

<i>(ECU/t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 10 000	06	110,00
	02	0
1001 10 90 000	04	120,00
	02	0
1001 90 91 000	—	—
1001 90 99 000	04	77,00
	06	31,00
	07	32,00
	02	20,00
1002 00 00 000	03	31,00
	08	85,00
	02	30,00
1003 00 10 000	09	80,00
	02	0
1003 00 90 000	04	31,00
	05	32,00
	02	30,00
1004 00 10 000	—	—
1004 00 90 000	—	—
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	03	60,00
	02	0
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 100	01	119,00
1101 00 00 130	01	111,00
1101 00 00 150	01	102,00
1101 00 00 170	01	95,00
1101 00 00 180	01	89,00
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 600	01	119,00
1102 10 00 900	—	—
1103 11 10 100	01	214,50
1103 11 10 200	01	214,50
1103 11 10 500	01	0
1103 11 10 900	01	0
1103 11 90 100	01	119,00
1103 11 90 900	—	—

(¹) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 05 Unione Sovietica,
- 06 Algeria,
- 07 Repubblica popolare cinese,
- 08 Zona II b),
- 09 Cecoslovacchia.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 10).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2720/91 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 1991

che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2590/91 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2663/91 ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.⁽⁵⁾ GU n. L 243 del 31. 8. 1991, pag. 5.⁽⁶⁾ GU n. L 250 del 7. 9. 1991, pag. 6.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 settembre 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86	ACP o PTOM Bangladesh ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	Paesi terzi (escluso ACP o PTOM) ⁽⁵⁾
1006 10 21	—	144,54	296,29
1006 10 23	199,78	129,58	266,37
1006 10 25	199,78	129,58	266,37
1006 10 27	199,78	129,58	266,37
1006 10 92	—	144,54	296,29
1006 10 94	199,78	129,58	266,37
1006 10 96	199,78	129,58	266,37
1006 10 98	199,78	129,58	266,37
1006 20 11	—	181,58	370,36
1006 20 13	249,72	162,88	332,96
1006 20 15	249,72	162,88	332,96
1006 20 17	249,72	162,88	332,96
1006 20 92	—	181,58	370,36
1006 20 94	249,72	162,88	332,96
1006 20 96	249,72	162,88	332,96
1006 20 98	249,72	162,88	332,96
1006 30 21	—	224,88	473,62 ⁽⁵⁾
1006 30 23	410,01 ⁽⁵⁾	261,45	546,68 ⁽⁵⁾
1006 30 25	410,01 ⁽⁵⁾	261,45	546,68 ⁽⁵⁾
1006 30 27	410,01 ⁽⁵⁾	261,45	546,68 ⁽⁵⁾
1006 30 42	—	224,88	473,62 ⁽⁵⁾
1006 30 44	410,01 ⁽⁵⁾	261,45	546,68 ⁽⁵⁾
1006 30 46	410,01 ⁽⁵⁾	261,45	546,68 ⁽⁵⁾
1006 30 48	410,01 ⁽⁵⁾	261,45	546,68 ⁽⁵⁾
1006 30 61	—	239,85	504,41 ⁽⁵⁾
1006 30 63	439,53 ⁽⁵⁾	280,67	586,04 ⁽⁵⁾
1006 30 65	439,53 ⁽⁵⁾	280,67	586,04 ⁽⁵⁾
1006 30 67	439,53 ⁽⁵⁾	280,67	586,04 ⁽⁵⁾
1006 30 92	—	239,85	504,41 ⁽⁵⁾
1006 30 94	439,53 ⁽⁵⁾	280,67	586,04 ⁽⁵⁾
1006 30 96	439,53 ⁽⁵⁾	280,67	586,04 ⁽⁵⁾
1006 30 98	439,53 ⁽⁵⁾	280,67	586,04 ⁽⁵⁾
1006 40 00	—	72,77	151,54

⁽¹⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

⁽⁴⁾ Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

⁽⁵⁾ All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2721/91 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 1991

che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2566/91 ⁽⁴⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1897/91 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2657/91 ⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1897/91 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione ⁽⁹⁾ sono fissati negli allegati.

2. Tuttavia, l'importo dell'aiuto per la colza, il ravizzone e il girasole per la campagna di commercializzazione 1991/1992 sarà confermato o sostituito a decorrere del 14 settembre 1991 per tener conto delle conseguenze del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1991/1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 settembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 244 del 31. 8. 1991, pag. 48.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 29. 6. 1991, pag. 16.

⁽⁸⁾ GU n. L 249 del 6. 9. 1991, pag. 15.

⁽⁹⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 9 (1)	1° term. 10 (1)	2° term. 11 (1)	3° term. 12 (1)	4° term. 1 (1)	5° term. 2 (1)
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	17,879	17,979	17,637	17,915	16,283	16,061
— Portogallo	24,849	24,949	24,607	24,885	23,253	23,031
— altri Stati membri	17,879	17,979	17,637	17,915	16,283	16,061
2. Aiuti finali						
Semi raccolti e trasformati in :						
— R. f. di Germania (DM)	42,09	42,33	41,52	42,18	38,33	37,81
— Paesi Bassi (Fl)	47,43	47,69	46,78	47,52	43,19	42,60
— UEBL (FB/Flux)	868,14	872,99	856,39	869,89	790,64	779,86
— Francia (FF)	141,17	141,96	139,26	141,45	128,56	126,81
— Danimarca (Dkr)	160,55	161,45	158,38	160,87	146,22	144,23
— Irlanda (£ Irl)	15,712	15,800	15,499	15,743	14,309	14,114
— Regno Unito (£)	14,120	14,200	13,924	14,145	12,834	12,654
— Italia (Lit)	31 493	31 669	31 067	31 556	28 682	28 181
— Grecia (Dra)	4 398,73	4 407,76	4 276,59	4 306,57	3 868,88	3 675,56
— Spagna (Pta)	2 758,53	2 773,18	2 724,08	2 763,91	2 525,47	2 482,18
— Portogallo (Esc)	5 261,29	5 281,60	5 206,40	5 251,82	4 919,09	4 832,13

(1) Fissazione provvisoria, in attesa e con riserva dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1991/1992, conformemente all'adeguamento derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti applicati nel corso della campagna di commercializzazione 1990/1991 per Stati membri esclusa la Spagna.

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 9 (1)	1° term. 10 (1)	2° term. 11 (1)	3° term. 12 (1)	4° term. 1 (1)	5° term. 2 (1)
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	19,129	19,229	18,887	19,165	17,533	17,311
— Portogallo	26,099	26,199	25,857	26,135	24,503	24,281
— altri Stati membri	19,129	19,229	18,887	19,165	17,533	17,311
2. Aiuti finali :						
Semi raccolti e trasformati in :						
— R. f. di Germania (DM)	45,03	45,27	44,46	45,12	41,28	40,75
— Paesi Bassi (Fl)	50,74	51,01	50,10	50,84	46,51	45,92
— UEBL (FB/Flux)	928,83	933,69	917,08	930,58	851,34	840,56
— Francia (FF)	151,04	151,83	149,12	151,32	138,43	136,68
— Danimarca (Dkr)	171,78	172,67	169,60	172,10	157,44	155,45
— Irlanda (£ Irl)	16,810	16,898	16,597	16,842	15,408	15,212
— Regno Unito (£)	15,114	15,194	14,918	15,140	13,828	13,648
— Italia (Lit)	33 695	33 871	33 269	33 758	30 884	30 383
— Grecia (Dra)	4 713,88	4 722,92	4 591,74	4 621,72	4 184,04	3 990,71
— Spagna (Pta)	2 947,06	2 961,72	2 912,62	2 952,45	2 714,01	2 670,72
— Portogallo (Esc)	5 522,14	5 542,45	5 467,24	5 512,67	5 179,93	5 092,97

(1) Fissazione provvisoria, in attesa e con riserva dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1991/1992, conformemente all'adeguamento derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti applicati nel corso della campagna di commercializzazione 1990/1991 per Stati membri esclusa la Spagna.

ALLEGATO III

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 9 (1)	1° term. 10 (1)	2° term. 11 (1)	3° term. 12 (1)	4° term. 1 (1)
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	26,028	26,106	26,437	26,768	25,807
— Portogallo	33,208	33,285	33,616	33,947	33,009
— altri Stati membri	20,968	21,045	21,376	21,707	20,769
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in (2):					
— R. f. di Germania (DM)	49,36	49,54	50,32	51,10	48,89
— Paesi Bassi (Fl)	55,62	55,82	56,70	57,58	55,09
— UEBL (FB/Flux)	1 018,13	1 021,87	1 037,94	1 054,01	1 008,47
— Francia (FF)	165,56	166,16	168,78	171,39	163,98
— Danimarca (Dkr)	188,29	188,98	191,95	194,93	186,50
— Irlanda (£ Irl)	18,426	18,494	18,785	19,076	18,251
— Regno Unito (£)	16,551	16,613	16,876	17,140	16,385
— Italia (Lit)	36 934	37 070	37 653	38 236	36 584
— Grecia (Dra)	5 149,63	5 148,31	5 183,94	5 218,94	4 965,29
— Portogallo (Esc)	7 022,53	7 038,17	7 098,70	7 153,01	6 962,39
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
— in Spagna (Pta)	4 002,35	4 013,84	4 063,59	4 111,01	3 971,12
— in un altro Stato membro (Pta)	4 068,30	4 079,59	4 129,33	4 176,81	4 040,38

(1) Fissazione provvisoria, in attesa e con riserva dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1991/1992, conformemente all'adeguamento derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti applicati nel corso della campagna di commercializzazione 1990/1991.

(2) Per i semi raccolti negli Stati membri esclusa la Spagna e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0186140.

ALLEGATO IV

Corso dell'ecu da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 9	1° term. 10	2° term. 11	3° term. 12	4° term. 1	5° term. 2
DM	2,053830	2,052630	2,051450	2,050420	2,050420	2,047880
Fl	2,311740	2,310620	2,309380	2,308450	2,308450	2,305210
FB/Flux	42,245200	42,216200	42,193800	42,167500	42,167500	42,100300
FF	6,981850	6,978590	6,975410	6,972860	6,972860	6,963240
Dkr	7,931630	7,930940	7,931100	7,930120	7,930120	7,925420
£Irl	0,767756	0,767744	0,767550	0,767738	0,767738	0,767156
£	0,697715	0,698008	0,698137	0,698096	0,698096	0,697862
Lit	1 533,30	1 535,13	1 537,24	1 539,19	1 539,19	1 546,48
Dra	226,99400	229,18200	231,56800	233,99700	233,99700	240,78500
Esc	175,71800	176,28100	177,01800	177,75800	177,75800	179,93700
Pta	128,01900	128,29200	128,53400	128,76900	128,76900	129,34200

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 settembre 1991

relativa all'adozione di un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore delle energie non nucleari (1990-1994)

(91/484/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 Q, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, con la decisione 90/221/Euratom, CEE ⁽⁴⁾, il Consiglio ha adottato un terzo programma quadro per azioni comunitarie nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico (1990-1994), definendo in particolare le azioni da svolgere per ampliare le conoscenze scientifiche e le competenze tecniche necessarie alla Comunità, in special modo per svolgere il suo ruolo nel campo delle energie non nucleari; che la presente decisione deve essere adottata tenendo conto delle motivazioni espresse nel preambolo della decisione precitata;

considerando che l'articolo 130 K del trattato dispone che il programma quadro sia attuato mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione;

considerando che la ricerca fondamentale nel settore delle energie non nucleari deve essere incoraggiata nell'insieme della Comunità;

considerando che oltre al programma specifico concernente le risorse umane e la mobilità potrebbe essere necessario incoraggiare, nel contesto del presente programma, la formazione dei ricercatori e dei tecnici;

considerando che nell'ambito del presente programma è auspicabile valutare l'impatto economico e sociale nonché gli eventuali rischi tecnologici;

considerando che, a norma dell'articolo 4 e dell'allegato I della decisione 90/221/Euratom, CEE, l'importo stimato necessario per la totalità del programma quadro comprende un importo di 57 milioni di ecu per l'azione centralizzata di diffusione e di valorizzazione, da ripartire proporzionalmente all'importo previsto per ciascun programma specifico;

considerando che la decisione 90/221/Euratom, CEE stabilisce che le azioni comunitarie in materia di ricerca debbano in particolare essere intese a rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea e ad incoraggiare l'industria a diventare più competitiva su scala internazionale; che tale decisione prevede inoltre che l'azione comunitaria è giustificata qualora la ricerca contribuisca, tra l'altro, a migliorare la coesione economica e sociale della Comunità ed a promuovere il suo armonioso sviluppo globale, restando nel contempo coerente con l'obiettivo dell'eccellenza scientifica e tecnica; che si presume che il presente programma contribuirà al conseguimento di tali obiettivi;

considerando che è necessario far partecipare, per quanto possibile, le piccole e medie imprese (PMI) al presente programma; che occorre tener conto delle loro esigenze particolari, lasciando impregiudicata la qualità scientifica e tecnica del programma;

⁽¹⁾ GU n. C 174 del 16. 7. 1990, pag. 77 e

GU n. C 76 del 21. 3. 1991, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. C 48 del 25. 2. 1991, pag. 130, e

GU n. C 240 del 16. 9. 1991.

⁽³⁾ GU n. C 31 del 6. 2. 1991, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 28.

considerando che occorre contribuire, come è previsto nell'allegato II della decisione 90/221/Euratom, CEE, allo sviluppo di nuove opzioni energetiche, accettabili sotto il profilo economico e più rispettose dell'ambiente ;

considerando che le attività di R&S del presente programma si iscrivono a monte dei progetti di promozione delle tecnologie energetiche definiti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2008/90⁽¹⁾ relativo al programma Thermie, i quali possono beneficiare di un sostegno finanziario nell'ambito di quest'ultimo programma unicamente qualora la fase di ricerca/sviluppo sia nelle sue grandi linee terminata ;

considerando che il comitato per la ricerca scientifica e tecnica (Crest) è stato consultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

È adottato, per il periodo dal 9 settembre 1991 al 31 dicembre 1994, un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore delle energie non nucleari, in seguito denominato « programma », quale è definito all'allegato I.

Articolo 2

1. L'importo stimato necessario per l'attuazione del programma ammonta a 155,43 milioni di ecu, comprese le spese amministrative e per il personale che ammontano a 18 milioni di ecu.

2. Nell'allegato II figura una ripartizione indicativa dell'importo.

3. Qualora il Consiglio adotti una decisione in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4 della decisione 90/221/Euratom, CEE, la presente decisione è sottoposta ad un adeguamento corrispondente.

Articolo 3

Le modalità di attuazione del programma e il tasso di partecipazione finanziaria della Comunità sono definiti nell'allegato III.

Articolo 4

1. Nel corso del secondo anno di attuazione del programma, la Commissione procede ad un riesame del programma e trasmette una relazione sui risultati di tale valutazione al Parlamento europeo ed al Consiglio, corredata, se necessario, da proposte di modifica.

2. Al termine del programma, la Commissione procede, tramite un gruppo di esperti indipendenti, ad una valutazione dei risultati. La relazione di tale gruppo,

corredata dalle osservazioni della Commissione, è presentata al Parlamento europeo ed al Consiglio.

3. Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono elaborate tenendo presenti gli obiettivi fissati nell'allegato I della presente decisione e in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4 della decisione 90/221/Euratom, CEE.

Articolo 5

1. I contratti conclusi dalla Commissione disciplinano i diritti e gli obblighi di ciascuna parte, ivi comprese le modalità di divulgazione, protezione e valorizzazione dei risultati delle ricerche, in conformità delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 130 K, secondo comma del trattato

2. Un programma di lavoro è redatto conformemente agli obiettivi di cui all'allegato I ed è eventualmente aggiornato. Esso definisce nei particolari gli scopi e il tipo di progetti da avviare, nonché le corrispondenti disposizioni finanziarie da adottare. La Commissione pubblica gli inviti a presentare proposte di progetti in base al programma di lavoro.

Articolo 6

1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione del programma. Essa è assistita da un comitato di carattere consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato esprime il proprio parere su tale progetto entro un termine fissato dal presidente secondo l'urgenza della questione, procedendo, se necessario, ad una votazione.

3. Il parere è iscritto a verbale ; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figurì a verbale.

4. La Commissione tiene il massimo conto del parere reso dal comitato ed informa quest'ultimo di come ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 7

1. La procedura prevista all'articolo 6 è applicabile in particolare :

- alla redazione ed all'aggiornamento del programma di lavoro di cui all'articolo 5, paragrafo 2 ;
- al contenuto dei bandi di gara ;
- alla valutazione dei progetti di ricerca previsti nell'allegato III e dell'importo stimato del contributo comunitario a tali progetti ;
- alle deroghe alle norme generali fissate nell'allegato III ;
- alla partecipazione a qualsiasi azione di organizzazioni e imprese di paesi terzi, di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2 ;

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 17. 7. 1990, pag. 1.

- a qualsiasi adeguamento della ripartizione dell'importo che figura, a titolo indicativo, nell'allegato II;
- alle misure intese alla valutazione del programma;
- alle modalità di divulgazione, protezione ed utilizzazione dei risultati delle ricerche effettuate nell'ambito del programma.

2. La Commissione informa il Comitato in merito all'attuazione delle misure di accompagnamento e delle azioni concertate di cui all'allegato III.

Articolo 8

1. La Commissione è autorizzata a negoziare, conformemente all'articolo 130 N del trattato, accordi internazionali con i paesi membri della COST, in particolare i paesi membri dell'EFTA e i paesi dell'Europa centrale e orientale, per associarli totalmente o parzialmente al programma.

2. Gli organismi e le imprese stabiliti nei paesi terzi europei possono, in funzione del criterio del reciproco

vantaggio, essere ammessi a partecipare a un progetto intrapreso nell'ambito del programma.

Nessun contraente, stabilito nei paesi di cui al paragrafo 2, il quale partecipi ad un'azione avviata nell'ambito del programma, può beneficiare del finanziamento che la Comunità concede al programma. Detto contraente partecipa alle spese amministrative generali.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 9 settembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. KOK

*ALLEGATO I***OBIETTIVI E CONTENUTI SCIENTIFICI E TECNICI**

Gli orientamenti del terzo programma quadro, gli obiettivi scientifici e tecnici ricercati e le motivazioni a cui si ispira fanno parte integrante del presente programma specifico.

L'obiettivo è contribuire allo sviluppo di nuove opzioni energetiche nel contempo economicamente valide e più rispettose dell'ambiente, comprese le tecnologie per risparmiare energia, mediante attività comuni atte ad assistere gli Stati membri in tale senso. In questo contesto dovrà essere data maggiore attenzione ai lavori sulle tecnologie energetiche che, malgrado l'elevato potenziale e l'assenza di effetti negativi per l'ambiente, in particolare il clima, non sono attualmente utilizzabili in condizioni economiche soddisfacenti, dato che tali lavori non possono ancora essere interamente finanziati dall'industria.

Ai fini della presente decisione, i sottoprogrammi e progetti attuati in esecuzione del presente programma sono definiti come azioni comuni di ricerca e sviluppo tecnologico destinate a contribuire alla messa a punto di nuove alternative energetiche nel contempo economicamente sostenibili e sicure sotto il profilo ambientale, comprese le tecnologie che consentono di risparmiare energia.

Le attività previste comprendono: progetti tecnologici ideati per esaminare, strutturare o saggiare le possibilità di attuazione tecnica di concezioni innovative, preventivamente a qualsiasi sviluppo industriale, o progetti di ricerca fondamentale strategica, volti a sviluppare nuovi settori di conoscenze fondamentali atte a sfociare in attività di ricerca industriale.

I progetti per la promozione di tecnologie energetiche a valle di quelli ammissibili nell'ambito del presente programma sono finanziati esclusivamente nel quadro del regolamento (CEE) n. 2008/90 relativo al programma THERMIE, con il quale va garantito uno stretto coordinamento.

Va altresì garantito un coordinamento con gli altri programmi di ricerca specifici, segnatamente « agricoltura e agroindustria » e « tecnologie industriali e dei materiali ».

Le ricerche nel campo della modellizzazione sono ricerche orizzontali che consentono di padroneggiare meglio la conoscenza dei processi in questione e di valutare gli approcci tecnologici.

Sulla base e alla luce degli elementi sopra citati, qui di seguito si procede alla descrizione analitica del presente programma specifico.

Settore 1: analisi degli approcci e modellizzazione

Lo scopo delle attività di modellizzazione è definire gli approcci alle attività di R&S in campo energetico nonché analizzare le politiche, tanto nazionali quanto comunitarie, riguardanti l'energia e l'ambiente. Il programma potenzierà l'attuale capacità di elaborare previsioni in campo energetico e di valutare politiche energetiche, introducendo una nuova dimensione legata all'ambiente ed al mercato interno; esso svilupperà inoltre concetti nuovi che non erano presi in considerazione o non venivano trattati in modo adeguato nell'ambito delle precedenti attività.

Analisi degli approcci

Si ricorrerà a modelli per valutare la funzione che il risparmio energetico a livello di domanda e offerta e lo sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia possono svolgere per quanto riguarda la riduzione degli effetti nocivi determinati dalla produzione e dall'impiego di energia a carico dell'ambiente, dedicando particolare attenzione alle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra, ed in particolare di CO₂. Si proporranno opzioni di politica energetica che tengano conto di scenari differenti per quanto riguarda i vincoli inerenti alla produzione di CO₂.

Dato il carattere problematico dell'ambiente e dell'effetto serra, in questo settore le analisi terranno conto delle dimensioni europea e mondiale derivanti dal ruolo dei paesi terzi.

Sviluppo di nuovi metodi

Questa attività consisterà in una ricerca teorica volta a valutare le ripercussioni del mercato interno sul sistema energetico, i vincoli sociali che influiscono sul processo decisionale di definizione di una politica, i modi di trattare le incognite e le ripercussioni economiche delle politiche modellizzate. Per analizzare gli approcci si sperimenteranno a fondo e si renderanno operativi nuovi strumenti.

Settore 2 : produzione d'energia elettrica a partire da fonti fossili con livelli minimi di emissione

Fermi restando lo sviluppo e l'estensione delle azioni già attuate nell'ambito del programma JOULE, questa ricerca è intesa ad ottimizzare la produzione di energia con materie prime fossili ed a ridurre gli effetti deleteri sull'ambiente derivanti dall'impiego dei combustibili fossili su vasta scala.

Sono previsti due principali indirizzi di attività; essi vertono innanzitutto sulle tecnologie avanzate della produzione energetica e, in secondo luogo, sullo smaltimento e la fissazione di CO₂, nonché su attività di modellizzazione della combustione. Contemporaneamente alla messa a punto di metodi e strumenti geofisici si eseguirà una valutazione tecnico-economica delle diverse alternative possibili, degli impatti ecologici indotti e degli interventi necessari per alleviarli. In base ai risultati di questa valutazione, si procederà con attività sperimentali sui sistemi ad altro rendimento più promettenti per la produzione di energia elettrica con captazione della CO₂, nonché sull'eliminazione della CO₂.

Produzione di energia a partire da fonti fossili con ricorso a tecnologie avanzate

L'obiettivo è incrementare il rendimento della produzione d'energia a partire da fonti fossili con l'impiego di tecnologie avanzate. Le attività, sia teoriche che sperimentali, stabiliranno la fattibilità tecnica ed i costi (costo unitario del kWh prodotto, costi in conto capitale) di tali tecnologie avanzate. Le attività in questo settore contribuiranno allo sviluppo di sistemi di conversione pluriciclo ad alto rendimento, ivi compresi sistemi di combustione a letto fluido, per produrre energia elettrica a partire da combustibili fossili con un rendimento potenziale del 50 % o più (rispetto ad un livello attuale del 38 %), nell'intento di ridurre la formazione di gas causa dell'effetto serra per kWh prodotto nonché di compensare le perdite di energia e i consumi connessi alle misure per ridurre le emissioni al minimo. A questo scopo, si studierà la combustione di combustibili fossili con ossigeno e con riciclo della CO₂, viste le sue potenziali ripercussioni sul rendimento e sulla limitazione delle emissioni.

In considerazione del ruolo essenziale degli idrocarburi ed allo scopo di garantire la futura sicurezza energetica della Comunità, le attività di ricerca e sviluppo nel settore degli idrocarburi verranno proseguite tenendo presenti le esigenze relative alla salvaguardia dell'ambiente. Le attività riguarderanno anche la ricerca di base sulle tecniche relative alla scoperta, alla valutazione e allo sfruttamento di nuovi giacimenti, in particolare di giacimenti meno estesi e più complessi, nonché al recupero avanzato di idrocarburi nei giacimenti e all'utilizzazione finale dei combustibili.

Riduzione delle emissioni

L'obiettivo è ridurre le emissioni captando e smaltendo in modo permanente gli inquinanti. Le attività in questo campo constano di due elementi: il primo è la valutazione tecnico-economica, con uno studio di modellizzazione ed uno studio degli aspetti ingegneristici ad essa connessi, per ridurre al minimo le emissioni dei sistemi a combustibili fossili per la produzione di energia elettrica nonché delle tecnologie per la produzione di metanolo e d'idrogeno a partire da combustibili fossili. Il lavoro potrà anche comprendere la ricerca e lo sviluppo di opportune tecniche per la riduzione delle emissioni delle centrali elettriche a combustibili fossili e delle raffinerie di petrolio. Il secondo consiste nello sviluppo di metodi sicuri e stabili per immagazzinare la CO₂ in formazioni geologiche (nuovi serbatoi, giacimenti petroliferi o di gas naturale esauriti od in via di sfruttamento). Ciò comporterà ricerche sull'interazione tra la CO₂ ed i minerali delle formazioni geologiche; si studieranno parimenti la possibilità d'immagazzinare la CO₂ nelle profondità oceaniche, nonché i problemi connessi con l'installazione delle grandi centrali, in funzione delle possibilità di deposito, riciclo e condizionamento della CO₂. A sostegno di questa parte del programma, si svilupperanno metodi e strumenti avanzati di tipo geofisico per valutare le modalità di stoccaggio della CO₂, la prospezione per la ricerca di idrocarburi e l'ingegneria dei serbatoi. Si studieranno parimenti metodi di separazione, assorbimento ecc. per rimuovere la CO₂ dai gas di combustione dei combustibili fossili per fissarla in un secondo tempo su un supporto adeguato.

Settore 3 : fonti rinnovabili di energia

L'obiettivo è di accelerare la messa a punto tecnologica di tutte le alternative tecniche più promettenti e di prepararne una rapida immissione in commercio. Nel quadro di un approccio sistematico globale, gli obiettivi specifici sono di aumentare il rendimento di conversione dei sistemi solari, eolici, minidraulici, di quelli che sfruttano l'energia delle onde, delle maree, dei sistemi geotermici e di quelli basati sulla biomassa, nonché di diminuirne il costo migliorando l'interesse per imprese, industria e consumatori.

La casa solare

L'obiettivo è quello di mettere a punto progetti teorici solari integrando l'utilizzazione termica e la conversione fotovoltaica nelle abitazioni e negli edifici vecchi e nuovi. La ricerca dovrà tendere a sfruttare al massimo la radiazione solare ed il calore ambientale per il riscaldamento e la produzione di energia elettrica in tali edifici, al fine di offrire agli occupanti migliori condizioni abitative e/o di lavoro e fare uso di elementi costruttivi modulari e convenienti sotto il profilo dei costi, ricorrendo in particolare a nuovi materiali o a materiali tradizionali.

Il programma darà risalto all'ulteriore sviluppo di componenti solari passivi e a dispositivi e concezioni teoriche per l'accumulo di calore nonché allo sviluppo ed all'integrazione di cellule e moduli fotovoltaici. Si svilupperanno progetti teorici e sistemi pilota nel quadro di un tentativo generale di promuovere l'impiego dell'architettura solare negli edifici, tanto nuovi quanto ristrutturati, nonché l'impiego di nuove tecnologie nell'architettura in genere. Si promuoveranno ricerche prenormative in materia di edilizia e di urbanistica.

Impianti per la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili

L'obiettivo consiste nello sviluppare le fonti rinnovabili di energia per future applicazioni su larga scala da parte delle aziende elettriche, quali centrali elettriche solari collegate alla rete elettrica, aerogeneratori, sistemi che sfruttino l'energia delle onde, centrali che sfruttino le maree, piccole centrali idroelettriche e impianti per la cogenerazione di calore e di energia elettrica basati su combustibili di origine biologica e su rifiuti organici, inclusi sistemi sicuri per l'accumulo e fonti per la generazione ausiliaria di energia accettabili sotto il profilo ambientale, quali quelle basate sull'idrogeno ottenuto con l'energia solare.

Sarà avviata una ricerca per ottimizzare, per dimensioni e tecnologia, gli aerogeneratori di grandi dimensioni (con potenza dell'ordine dei MW) in modo da ridurre ulteriormente i costi. Il lavoro comprenderà anche lo sviluppo di nuovi materiali e componenti, come pale di tipo composito, i criteri di progettazione ed eventualmente una serie di nuovi sistemi pilota che si prestino ad un impiego su vasta scala sulla terraferma e in mare aperto. Si procederà inoltre ad una valutazione comparativa dei costi, del rendimento e degli effetti sull'ambiente delle due famiglie di generatori eolici di grandi dimensioni (dell'ordine dei MW).

La ricerca tenderà ad ottimizzare i sistemi fotovoltaici collegati alla rete elettrica, con le relative componenti, dando risalto ad ulteriori miglioramenti dei rendimenti e del costo delle celle solari. Verrà dedicata la debita attenzione alla ricerca e allo sviluppo fondamentali e alle concezioni innovative. Le attività di ricerca riguardanti l'ottenimento di energia elettrica dal sole per via termica, dalle onde e dalle maree e consistenti in studi e in ricerche esplorativi saranno intese a poter utilizzare quanto prima il notevole potenziale di queste fonti di energia. Un'attività analitica sarà infine dedicata all'impiego combinato di diverse fonti rinnovabili nell'ambito di future infrastrutture di rete.

Biomassa

L'obiettivo è promuovere lo sviluppo dell'energia prodotta a partire dalla biomassa mediante ricerche riguardanti le tecniche applicabili alla sua conversione ed al suo impiego, compresa la sperimentazione di sistemi energetici regionali autonomi. La Commissione, assistita dai due comitati competenti, assicurerà il coordinamento con le attività svolte a titolo del programma di ricerca specifico nei settori dell'agricoltura e dell'agroindustria.

Impiego delle fonti rinnovabili di energia per l'elettrificazione delle campagne come pure per la produzione locale di combustibili ed acqua

Per quanto riguarda l'energia elettrica e l'acqua, l'obiettivo è di riuscire a trattarle in modo integrato nell'ambito dello sviluppo rurale. Le attività previste verteranno su sistemi autonomi per la produzione di energia in zone rurali, i quali facciano uso di celle fotovoltaiche e di altri sistemi basati sull'energia solare, nonché sull'energia eolica (elettrificazione di abitazioni remote e di nuove imprese agroindustriali, pompe solari, dissalazione per via solare dell'acqua di mare, ecc.). Lo sviluppo di dispositivi di accumulo di energia elettrica riveste particolare importanza in questo tipo di impianti non collegati alla rete. Per quanto riguarda la produzione di combustibili si svilupperanno ulteriormente le tecnologie volte a convertire la biomassa, i residui e le colture energetiche in materie prime economicamente valide ed accettabili per l'ambiente, da utilizzare per la produzione locale d'energia, eventualmente anche nell'ambito di reti locali. Un importante aspetto di queste attività sarà la possibilità di un impiego combinato di questi sistemi e della loro integrazione con altre fonti rinnovabili di energia. Particolare attenzione sarà dedicata alle esigenze delle zone rurali, ad esempio di quelle degli Stati membri della Comunità mediterranei e di alcuni paesi in via di sviluppo.

Energia geotermica

L'obiettivo principale in questo campo è sviluppare un unico prototipo europeo di impianto per lo sfruttamento delle rocce secche e calde; una volta reperiti il sito o i siti in questione, ferma restando una valutazione soddisfacente dei risultati, l'impiego principale riguarderà la costituzione e la gestione di un serbatoio artificiale basandosi sul tracciato delle fratture naturali nelle rocce del basamento. Gli studi scientifici in siti appropriati riguarderanno soprattutto la localizzazione delle fratture, lo sviluppo e la gestione dei serbatoi e le interazioni tra acque e formazioni rocciose, per conseguire l'obiettivo principale.

Si studieranno parimenti i fenomeni classici di corrosione e sedimentazione dei sistemi geotermici tanto ad alta quanto a bassa entalpia, nonché i problemi connessi alla reiniezione di liquidi già utilizzati, allo scopo di ampliare la disponibilità di risorse geotermiche sfruttabili.

Si studierà inoltre la geologia delle formazioni profonde in Europa con l'ausilio di adeguati metodi geofisici e geochimici, per arrivare ad una migliore comprensione dei processi che hanno determinato lo sviluppo di giacimenti geotermici e di idrocarburi.

Settore 4 : impiego razionale dell'energia e risparmio energetico

Nuove alternative per la conversione dell'energia

L'obiettivo generale è sviluppare sistemi puliti ed altamente efficienti di conversione elettrochimica da impiegare per la produzione di energia elettrica, la cogenerazione, la produzione d'idrogeno e metanolo, i trasporti e i reattori elettrochimici industriali.

Per quanto riguarda le pile a combustibile di grande taglia per la produzione di energia elettrica, la cogenerazione e l'impiego navale, l'obiettivo di lungo termine è sviluppare impianti con una potenza dell'ordine dei MW, basati su celle a combustibile le quali sfruttano petrolio, gas e carbone, tanto del tipo ad ossidi solidi (SOFC) quanto di quello a carbonati fusi (MCFC). L'obiettivo immediato è quello di sviluppare impianti che, in confronto ai sistemi convenzionali, possano consentire risparmi energetici del 30-40 % ed un inquinamento da 10 a 100 volte inferiore. Il risultato cui si mira è riuscire a sviluppare prototipi di impianti del tipo SOFC da 20 kW, nell'ambito di un piano volto a realizzare nel 1997 unità di cogenerazione da 200 kW per uso industriale, nonché impianti prototipo del tipo MCFC, con reforming interno od esterno, della potenza rispettivamente di 10 e 100 kW.

Si svilupperanno anche pile a combustibile di dimensioni ridotte (da 20-50 kW) a metanolo ed idrogeno, da impiegarsi per la produzione di energia elettrica su scala ridotta e per i trasporti.

Si svolgeranno inoltre ricerche sulla produzione pulita ed efficiente d'idrogeno e metanolo mediante tecnologie basate sulle pile SOFC, le quali, per quanto riguarda l'idrogeno, dovrebbero comportare un risparmio di energia elettrica del 40 %. Si prenderanno parimenti in esame reattori elettrochimici per uso industriale destinati alla produzione di composti chimici mediante elettrolisi ed ossidazione.

Miglioramento delle tecnologie di risparmio energetico

Lo scopo è qui di sviluppare e migliorare le tecnologie e gli strumenti di modellizzazione che si prevede avranno importanti ripercussioni sul risparmio di calore e di energia elettrica e che forniranno un contributo significativo alla riduzione dell'inquinamento. Queste tecnologie dovrebbero comportare un risparmio energetico del 20-25 % in apparecchiature, edifici e processi di nuova realizzazione.

Le attività industriali in corso consentono di definire nuovi obiettivi; in particolare si amplierà la portata delle attività riguardanti l'intensificazione e l'integrazione dei processi per includervi gli aspetti ambientali. Si sono stabilite quindi le seguenti priorità in stretta collaborazione con l'industria: funzionamento delle unità produttive, in particolare tecniche di separazione, scambiatori di calore, intensificazione dei processi, reattori chimici; integrazione dei processi per consentire risparmi energetici e ridurre l'inquinamento; apparecchiature per la conversione dell'energia quali unità a combustione catalitica e pompe di calore industriali per alte temperature da utilizzarsi a scopo di riscaldamento e di refrigerazione, trattando anche il problema dei prodotti in grado di sostituire i CFC; risparmio di energia elettrica.

In considerazione delle possibilità di risparmio energetico e delle riduzioni delle emissioni di gas all'origine dell'effetto serra derivanti da tecnologie nuove e più perfezionate nel settore domestico, la ricerca e lo sviluppo saranno orientati verso la realizzazione di tale potenziale.

Nell'ambito del risparmio negli edifici, la refrigerazione passiva è in particolare un nuovo tema di ricerca che mira a ridurre la domanda di energia elettrica per il raffreddamento, in particolare nei paesi dell'Europa meridionale. Si svilupperanno nuove tecniche di illuminazione naturale per ridurre il fabbisogno di luce artificiale e di refrigerazione; per quanto riguarda le pompe di calore, le attività saranno in futuro concentrate sull'integrazione di combustori catalitici con scambiatori di calore compatti e di basso costo. Le ricerche sugli aerosilicagel includeranno lo sviluppo di finestre trasparenti e adattabili con elevato coefficiente isolante. Saranno presi in esame anche gli impianti di gestione dei flussi d'aria negli edifici.

Si svilupperanno infine nuovi sistemi di progettazione di risparmio energetico atti a fornire agli architetti gli strumenti per introdurre le tecniche di risparmio energetico nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica. Particolare attenzione verrà dedicata alla ricerca prenormativa sugli edifici che tengono conto dell'energia solare passiva e che consentono notevoli risparmi energetici.

Impiego efficiente dell'energia nel settore dei trasporti, inclusi idonei sostituiti dei combustibili convenzionali

L'obiettivo è sviluppare tecnologie avanzate che consentano di realizzare mezzi di trasporto altamente efficienti e puliti. Questa attività, svolta con la partecipazione dell'industria, concerne la ricerca a breve, medio e lungo termine e interessa tanto i veicoli azionati da motori a combustione quanto quelli elettrici, azionati da pile a combustibile e batterie. Il coordinamento con le attività svolte nel settore dei trasporti nel quadro del programma « Tecnologie industriali e dei materiali » sarà garantito dalla Commissione assistita dai due comitati di programma in questione.

Facendo seguito alle attività svolte in passato sull'ottimizzazione dei motori a combustione, la ricerca comprenderà: motori di tipo avanzato quali i motori a miscela povera, quelli a due tempi e quelli a carica stratificata; miglioramento delle marmitte catalitiche e loro integrazione ed ottimizzazione rispetto al motore; continuazione delle attività di ricerca di base nel campo della combustione; motori a combustione interna che utilizzino combustibili puliti (idrogeno, metanolo, gas naturale compresso, combustibili ricavati dalla biomassa). Le attività di ricerca sui motori diesel si concentreranno sul rendimento energetico e sulla riduzione della formazione di fuliggine e particelle a livelli quali quelli che saranno richiesti in futuro.

Le attività di ricerca sulle pile a combustibile a polimeri alimentate da idrogeno e sulla loro integrazione nei veicoli elettrici mirano a raggiungere efficienze del 60-65 % (3-4 volte superiori a quelle dei motori a benzina). Per rendere possibile l'impiego anche di metanolo e metano nei veicoli elettrici di questo tipo si svilupperanno reformers compatti ed economici per tali combustibili. Un'altra linea di ricerca mira all'impiego di pile a combustibile in grado di ossidare direttamente il metanolo, senza richiedere quindi un reformer. Le attività di ricerca in questo campo si concentrano attualmente sulla costruzione di pile da 1 kWh entro il 1994.

Le nuove, economiche batterie al litio solido con elettroliti polimerici saranno potenziate sino a 20 kWh ed integrate in veicoli elettrici, onde conseguire un'autonomia di 300 km per ricarica.

ALLEGATO II

RIPARTIZIONE INDICATIVA DELL'IMPORTO RITENUTO NECESSARIO

(in milioni di ecu)

Settore	Ripartizione
1. Analisi degli approcci e modellizzazione	9
2. Produzione d'energia elettrica a partire da fonti fossili con livelli minimi d'emissioni	36
3. Fonti rinnovabili di energia	57,43
4. Impiego razionale dell'energia e risparmio energetico	53
Totale	155,43 ⁽¹⁾ ⁽²⁾

(¹) Compresi le spese per il personale, che ammontano a 11 milioni di ecu, e i costi di amministrazione, pari a 7 milioni di ecu.

(²) Un importo stimato necessario, pari a 1,57 milioni di ecu, non incluso nel totale di 155,43 milioni di ecu sarà riservato, a titolo di contributo del programma specifico « Energie non nucleari », all'attività centralizzata di diffusione e di valorizzazione dei risultati.

La ripartizione dei fondi non esclude la possibilità che alcuni progetti possano interessare più settori.

*ALLEGATO III***MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE E DI VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI**

1. La Commissione attua il programma sulla base degli obiettivi e del contenuto scientifico e tecnico di cui all'allegato I.
2. Le modalità di attuazione del programma di cui all'articolo 3 comprendono progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico, misure di accompagnamento e azioni concertate. La loro selezione deve tener conto dei criteri di cui all'allegato III della decisione 90/221/Euratom, CEE, nonché degli obiettivi riportati nell'allegato I del presente programma.

A. Progetti di ricerca

I progetti formano oggetto di contratti di ricerca e di sviluppo tecnologico con compartecipazione di spese, nonché di una partecipazione finanziaria comunitaria che non supera di norma il 50 %. Le università ed altri centri di ricerca che partecipano ad azioni con compartecipazione di spese avranno la possibilità, per singole azioni, di chiedere un finanziamento del 50 % delle spese totali, oppure un finanziamento al 100 % dei costi marginali aggiuntivi.

Le azioni di ricerca con compartecipazione di spese devono di norma essere eseguite da partecipanti stabiliti nella Comunità. I progetti cui possono partecipare, per esempio, università, organismi di ricerca e ditte industriali, comprese le piccole e medie imprese, devono prevedere in generale la partecipazione di almeno due partner indipendenti fra di loro e stabiliti in Stati membri diversi. I contratti riguardanti le azioni di ricerca con compartecipazione di spese devono di norma essere conclusi mediante una procedura di selezione basata su inviti a presentare proposte pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

A parità di qualità scientifica, la Commissione, d'accordo con il comitato, accorda particolare attenzione ai progetti che possono essere associati alle programmazioni regionali nel settore dell'energia.

B. Misure di accompagnamento

Le misure di accompagnamento di cui all'articolo 7 consisteranno:

- nell'organizzazione di seminari, di gruppi di lavoro e di conferenze scientifiche;
- in attività di coordinamento interno mediante la creazione di gruppi integratori;
- in attività di formazione avanzata, ponendo l'accento sul carattere multidisciplinare;
- nella promozione della messa a frutto dei risultati;
- nella valutazione scientifica e strategica indipendente del funzionamento dei progetti e del programma.

C. Azioni concertate

Le azioni concertate consistono in sforzi compiuti dalla Comunità per coordinare le azioni individuali di ricerca svolte negli Stati membri. Tali azioni possono formare oggetto di una partecipazione che arriva al 100 % delle spese di concertazione.

3. La diffusione delle conoscenze acquisite nell'ambito dell'attuazione dei progetti viene effettuata sia all'interno del programma specifico sia mediante un'azione centralizzata, in conformità della decisione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 90/221/Euratom, CEE.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 1991

che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

(I testi in lingua tedesca, francese, inglese e olandese sono i soli facenti fede)

(91/485/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1634/91⁽⁴⁾, ha determinato in quali circostanze gli acquisti di burro e di latte scremato in polvere possano essere sospesi e poi ristabiliti e, in caso di sospensione, quali misure alternative possano essere prese;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1547/87 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2011/91⁽⁶⁾, ha fissato i criteri in base ai quali sono decisi o sospesi gli acquisti di burro mediante gara in uno Stato membro oppure, per quanto riguarda il Regno Unito e la Repubblica federale di Germania, in una regione;

considerando che con la decisione 91/369/CEE⁽⁷⁾ sono stati sospesi gli acquisti di burro in Belgio, Francia e Irlanda del Nord; che dalle informazioni sui prezzi di mercato risulta che sussistono i presupposti di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1547/87 in Belgio, Francia, Irlanda del Nord e nella Repubblica federale di Germania, escluso il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che occorre pertanto adattare l'elenco degli Stati membri cui si applica la sospensione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 777/87, sono sospesi in Belgio, Francia, Irlanda del Nord e nella Repubblica federale di Germania, escluso il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

Articolo 2

La decisione 90/369/CEE è abrogata.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania e il Regno Unito sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU n. L 185 dell'11. 7. 1991, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU n. L 200 del 23. 7. 1991, pag. 21.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2200/91 del Consiglio, del 22 luglio 1991, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 822/87

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 203 del 26 luglio 1991)

Pagina 2, articolo 1, ultima riga :

anziché : « ... 31 luglio 1992. »,

leggi : « ... 31 ottobre 1991. »

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2381/91 del Consiglio, del 29 luglio 1991, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 3926/90 che stabilisce, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammesse per il 1991 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 219 del 7 agosto 1991)

Pagina 4, allegato, colonna (2), ultimo contingente :

anziché : « III a), III b), c), d) ⁽²⁾ »,

leggi : « III a), III b), c), d) ⁽¹⁾ ».
